

COMUNE DI EMPOLI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Indice

Capo I	3
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	4
Capo II	5
COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI.....	5
Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	5
ART. 5 - CATASTO DEGLI IMPIANTI	5
ART. 6 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.	5
ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	6
Capo III	6
ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI.....	6
ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE di SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	6
ART. 9 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
Capo IV	8
APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTI	8
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE	8
ART. 11 – VALIDITA' E AGGIORNAMENTI.....	8
Capo V	8
ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 12 – AUTORIZZAZIONE.	8
Capo VI.....	9
IMPIANTI TEMPORANEI	9
ARTICOLO 13 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI	9
ART. 14 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	9
Capo VII	10
ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	10
ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	10
Capo VIII	10
Art. 17 - AZIONI DI RISANAMENTO	10
ART.18 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
Capo IX.....	11
ART. 19– PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	11
ART. 20 NORMA TRANSITORIA.	11

Capo I

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Le presenti Norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.mm.e ii., nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", L. n. 120/2020 "Decreto semplificazioni", e della Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
- b) Le presenti Norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
- c) Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
- d) Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- d) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.11 della L.R. 49/2011;
- f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione richiamato all' ART. 3 punto 8 anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- g) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- i) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- j) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
- k) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale.
- l) garantire lo sviluppo delle reti pubbliche di comunicazione in quanto opere di urbanizzazione primaria così come definito dall'art. 86 del Decreto Legislativo 259/2003.

Capo II

COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI

Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO

È parte costitutiva del Regolamento il Programma comunale degli impianti di telefonia mobile e assimilabili composto dai seguenti elaborati e le tavole grafiche:

Elaborato A. RELAZIONE TECNICA

Elaborato B. ANALISI DI IMPATTO ELETTROMAGNETICO DELLO STATO DI FATTO

Elaborato C. DATI RILEVAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI

Tavole 1A-1B CATASTO SITI

Tavole 2A-2B PIANI DI SVILUPPO

Tavole 3A-3B PIANO OPERATIVO

Tavole 4A-4B. CAMPAGNA DI MISURE

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

L'ufficio tecnico comunale cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia (Tavole 1A-1B CATASTO SITI) comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché gli eventuali aggiornamenti periodici (tipicamente annuali).

ART. 5 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Ai sensi dell'art. 5, della L.R. 49/2011 è istituito presso l'ArpaT il catasto regionale degli impianti.

ART. 6 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Si applicano i criteri così come definiti all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, gli impianti per la telefonia cellulare sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili di proprietà comunale a destinazione non residenziale; ove ciò non è possibile, salvo comprovate esigenze possono essere posti su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
3. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
4. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
5. È vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione, così come previsto dall'art.2 c.1 lett a. della L.R. 49/2011 nelle aree sensibili. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne

adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere sui quali e/o in nelle cui pertinenze

In tali aree ricadono:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza.

ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano comunale delle installazioni individua le aree o siti puntuali di progetto cioè immediatamente disponibili all'installazione di nuovi impianti ed alla riconfigurazione di quelli esistenti. L'installazione di nuovi impianti può avvenire solo nelle aree individuate, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Capo III

ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE di SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo V, art. 12, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo di un programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti.
2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
 - c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.
3. Il piano annuale viene presentato dagli operatori interessati, così come previsto dall'art.9 comma 2 della L.R. 49/2011, entro il 31 ottobre di ogni anno; eventuali comunicazioni che non riportano indicazioni specifiche di nuove realizzazioni o di impianti da riconfigurare, oppure semplici dichiarazioni in cui si comunica al Comune la possibilità di implementare o riconfigurare parte o tutti gli impianti esistenti con ulteriori sistemi radianti, non si configurano come un programma di sviluppo della rete in quanto troppo generici e non consentono al Comune di elaborare proposte alternative comparabili: tali comunicazioni non verranno prese in considerazione nella stesura dell'aggiornamento al piano comunale ed il gestore interessato sarà considerato come rinunciatario per l'anno di riferimento.
4. Il Comune avvia una fase di analisi e valutazione del proprio "Programma" di implementazione del Piano comunale. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse. Nel caso di non conformità dei Programmi di sviluppo della rete al Piano comunale l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una modifica del Piano entro 90 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la consegna dei programmi da parte dei gestori. Diversamente si ritengono respinte le richieste non conformi al Piano per la

localizzazione degli impianti di telefonia mobile

5. Tale programma si traduce nella determinazione delle aree di progetto disponibili per la localizzazione degli impianti.
6. I risultati cartografici, sintetizzati nelle tavole 3.A e 3.B, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 49/2011. Le tavole grafiche contengono sia gli impianti attivi sia le aree di progetto, sono parte integrante del presente Regolamento riportate in Allegato al presente regolamento "Piano Operativo tav. 3.A e 3.B" e contengono:
 - Localizzazione degli impianti esistenti;
 - Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
7. Le tavole possono essere aggiornate in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. Le tavole inoltre possono essere aggiornate a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
8. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate.
9. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
10. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale.
11. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da legge regionale Toscana 49/2011 e legge n. 111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e previste nei programmi di sviluppo annuali, nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedono il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento in deroga.
Il superamento dei limiti di potenza comporta l'assoggettabilità alle procedure previste dalla legge per gli impianti di detta potenza.

ART. 9 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. La tipologia di impianto e le soluzioni tecniche da adottare, sono individuate nel paragrafo 13 della Relazione Tecnica (elaborato A) allegata al presente Regolamento.

Capo IV

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTI

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con Delibera del Consiglio Comunale

ART. 11 – VALIDITA' E AGGIORNAMENTI

1. Il Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ha valore a tempo indeterminato ma potrà essere aggiornato nel caso non sia più conforme e non garantisce un equilibrato sviluppo del servizio pubblico di telefonia mobile così come previsto dall'art.8 del presente Regolamento
2. Le modifiche sono approvate con Delibera del Consiglio Comunale.

Capo V

ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE.

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione comunale nelle forme e nei tempi previsti dagli art. 87 – 87bis – 87ter e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli impianti.

L'autorizzazione comunale è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 del DLgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Capo VI

IMPIANTI TEMPORANEI

ARTICOLO 13 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antennatrasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL.
3. Gli impianti temporanei di telefonia mobile sono destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità riportate al comma 1 del presente articolo, e comunque entro e non oltre 120 giorni (centoventi giorni) dalla loro collocazione e non sono soggetti a proroga.

ART. 14 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

Capo VII RISANAMENTO E DELOCALIZZAZIONI

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011.

Oltre a quanto previsto dal Comma 1 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso attività integrative di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.
2. Le implementazioni degli impianti realizzate senza il necessario titolo abilitativo di cui all'art. 10 della L.R. 49/2011 saranno soggette al medesimo regime sanzionatorio.

Capo VIII CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 della L.R. Toscana n°49/2011, avvalendosi qualora ritenuto utile, del Comitato Tecnico per gli impianti.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART.18 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di legge delle esposizione dei campi elettromagnetici attraverso le azioni di risanamento.
2. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono regolati nell'art. 18 Norme Transitorie.
3. Il Comune avvia azioni di concertazione per la delocalizzazione degli impianti installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione.

Capo IX ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 19- PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA.

Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del programma comunale di cui all'art. 9 della legge Regione Toscana n.49/2011 e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di mesi 24 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La delocalizzazione di un impianto prevede azioni concordate con le società interessate in modo da definirne tempistica e modalità.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, l'Amministrazione comunale provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori anche di natura cautelare previsti dalle norme statali e regionali che disciplinano la materia.